



**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UNA SHORT LIST DI IDONEI ALLA NOMINA
IN QUALITÀ DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI
CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI POSTI PRESSO
LA PROVINCIA DI BENEVENTO**

**IL DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

Visti

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- in particolare l'art. 6 e gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001;
- le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
- Il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L.56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e a prevenzione dell'assenteismo";
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 in materia di compensi ai componenti delle commissioni;



Richiamati, altresì

- **l'art. 9 del DPR 487/1994** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" come modificato dal DPR 693/1996 che testualmente recita:

((1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.))

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati alle confederazioni ed organizzazioni sindacali (*o dalle associazioni professionali*)). Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

((a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;))

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.



56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

((3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.))

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

((6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.))

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

7. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

- **l'art. 3 comma 11 della L. 56/2019** "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione: Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,



il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego";

- **l'allegato al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 278 del 24.10.2023, ed in particolare l'art. 27 rubricato "Composizione e nomina della commissione" che recita:**

1. *Per qualsiasi tipo di procedura, concorsuale o selettiva, **la commissione esaminatrice, unica per le prove e l'eventuale preselezione, è composta da un dirigente dell'Ente a rotazione, che la presiede e da due membri di cui uno esterno all'Ente.** La presidenza della commissione può essere conferita ad un soggetto esterno purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e ss.*
2. *Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane provvede alla nomina della Commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali, provvedendo, per l'individuazione del membro esterno, alla **pubblicazione di apposito avviso da destinare agli enti pubblici, oppure richiedendo l'individuazione alla Prefettura competente per territorio, a mezzo stipula di apposita convenzione e/o protocollo di intesa.** In tal caso, la Prefettura provvederà a comunicare al dirigente - ai fini della successiva nomina - il nominativo del membri componente esterno.*
3. *La Provincia **si dota di un elenco di profili idonei** alla partecipazione alle commissioni quali membri esterni esperti, formato secondo regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, secondo i requisiti di seguito indicati.*
4. *All'interno della commissione nella sua composizione è garantita la partecipazione **di entrambi i generi** in misura equilibrata.*



5. I membri esterni delle commissioni di concorso sono tecnici **esperti nelle materie oggetto del concorso**, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

[omissis...];

11. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

[omissis...];

Constatato che:

- Ai commissari saranno erogati per l'espletamento dell'intera procedura, concorsuale o selettiva, i compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020, dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 e dall'art. 30 dell'allegato al regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con DP n. 278 del 24.10.2023;
- Il comma 12, dell'articolo 3, della legge 56/2019 così si esprime: "Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa";
- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 440/2019 fornisce una lettura dell'articolo 3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 per cui è possibile e doveroso compensare i componenti esterni delle commissioni di concorso, abbiano o meno essi la qualifica dirigenziale, interpretando pertanto l'articolo 3, comma 12 della legge 56/2019, in modo più chiaro e completo;

Visto il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 e l'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994;



Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto sopra specificato, di procedere alla costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento;

Tanto premesso

In esecuzione della propria determinazione n. 1166 del 06.06.2025

RENDE NOTO

a tutti i soggetti interessati, in relazione alla costituzione di una short-list di componenti per la costituzione delle Commissioni Esaminatrici di concorsi da bandire presso la Provincia di Benevento in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale,

CHE È POSSIBILE PRESENTARE

la propria candidatura per l'inserimento nella suddetta short-list di componenti di commissioni di concorso che siano esperti dotati di provata esperienza e competenza nelle materie oggetto del concorso, anche in qualità di membri per le prove di idoneità informatica, in lingua inglese e psicoattitudinale, appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

- 1) carriere dirigenziali e/o direttive presso questa Provincia o, in ogni caso, qualifiche per il cui accesso è previsto il requisito del diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato;
- 2) carriere dirigenziali e/o direttive presso altre PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, o in ogni caso, qualifiche per il cui accesso è previsto il requisito del diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato, a tempo indeterminato o determinato;
- 3) magistratura ordinaria o magistrature superiori anche a titolo onorario;
- 4) avvocatura di stato e/o avvocature speciali presso PP.AA. e/o enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs.165/2001;
- 5) docenti universitari;
- 6) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
- 7) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;



8) personale in quiescenza dalla PP.AA. che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta al punto 2). L'utilizzo del personale in quiescenza non sarà consentito qualora il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. La competenza professionale attinente, idonea alla nomina, sarà documentata dal *curriculum vitae et studiorum*.

I candidati, oltre a non avere in corso cause di inconferibilità e/o di incompatibilità secondo la normativa vigente, non devono:

- a) essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione provinciale;
- b) ricoprire cariche politiche elettive;
- c) essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive nell'ambito delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.

Le domande dovranno riportare, a pena di esclusione, l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76, dei requisiti generali e dell'assenza di impedimenti alla nomina come da normativa vigente, ed in particolare:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;
- non essere incorso in sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso;
- se appartenente al personale in quiescenza, non essere incorso in risoluzione del rapporto di servizio per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, la decorrenza del collocamento a riposo non risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
- non avere condanne penali ai sensi dell'art. 35bis D.Lgs. 165/2001 e non avere procedimenti penali in corso;



- non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione provinciale;
- non ricoprire cariche politiche elettive;
- non essere rappresentanti sindacali ovvero ricoprire ruoli e cariche direttive nell'ambito delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali;

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso utilizzando esclusivamente lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica disponibile, previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'indirizzo [www InPA gov.it](http://www.InPA.gov.it).

La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

All'atto della registrazione al portale l'interessato compilerà il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del TU DPR 445/2000.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale sono disciplinate con dal decreto legge 36/2022 convertito in legge 79/2022, previsto dall'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La domanda può essere modificata o integrata fino alla data di scadenza dell'avviso, anche se già precedentemente inviata. In tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Non si riterranno validamente presentate, con conseguente mancato inserimento nelle short list senza alcuna ulteriore comunicazione al candidato, le domande che dovessero pervenire con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente avviso.



La Provincia, acquisite le candidature, formerà distinti elenchi per tipologie professionali tra coloro che avranno presentato la domanda e che siano risultati in possesso dei requisiti richiesti in relazione ai singoli concorsi, come segue:

- A - 1 giuridico – amministrativa – giuslavorista;**
- A - 2 finanziario- contabile e statistica;**
- A - 3 tecnico;**
- A - 4 vigilanza;**
- A - 5 informatica (anche quale componenti aggiunti);**
- A - 6 competenze linguistiche (componenti aggiunti);**
- A - 7 psicologia (componenti aggiunti);**

Ciascun candidato potrà essere inserito anche in più tipologie in relazione al curriculum vitae presentato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nei curriculum e di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla Short-list.

L'individuazione dei componenti avverrà con successivo provvedimento, mediante individuazione diretta, a rotazione, dai citati elenchi, sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti, per ogni singola commissione.

Alla Commissione saranno aggregati anche i componenti aggiunti per gli esami di idoneità in lingua, per la valutazione delle competenze informatiche e idoneità psicoattitudinali, nell'ipotesi che i componenti estratti non abbiano le competenze necessarie.

I nominativi individuati verranno contattati per acquisire la disponibilità all'accettazione dell'incarico e per stabilire il rispetto della parità di genere.

Qualora i soggetti individuati siano dipendenti pubblici, dovranno essere previamente autorizzati dall'Amministrazione Pubblica di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso un'altra Amministrazione Pubblica in applicazione della normativa vigente in materia di compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio, temporaneità ed occasionalità dell'incarico e non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.



Ai soggetti individuati verrà corrisposta l'indennità come stabilita ai sensi e per gli effetti di cui all'art 30 dell'allegato al Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, come da ultimo integrato con D.P. n. 278 del 24.10.2023.

Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verrà corrisposta l'indennità solo in caso di effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione e per la quota parte di attività eventualmente svolta.

La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile sarà effettuata all'atto dell'insediamento della commissione, durante la prima riunione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.

La validità delle short list è di anni 3 (tre) a partire dalla data dell'atto di approvazione. La Provincia si riserva la facoltà di aggiornare le short list con cadenza annuale con le medesime modalità previste dal presente avviso.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso si intendono decadute tutte le short list in precedenza approvate dalla Provincia di Benevento per analoghi elenchi.

Per informazioni:

- ✓ SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE – tel.: 0824/774216, mail: personale@provincia.benevento.it
- ✓ Responsabile del Procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990 – Ing. Michelantonio Panarese mail: michelantonio.panarese@provincia.benevento.it

Benevento 05.06.2025

Il Dirigente
Giuseppe D'Angelo